



2025 FASCICOLO II

Felice Blando

**Fra astensionismo e voce al popolo:
qualche spunto a partire dai *referendum* dell'8 e 9 giugno**

30 maggio 2025

IDEATORE E DIRETTORE: PASQUALE COSTANZO
CONDIRETTRICE: LARA TRUCCO



Felice Blando
Fra astensionismo e voce al popolo:
qualche spunto a partire dai referendum dell'8 e 9 giugno*

SOMMARIO: 1. Il popolo che delibera: i *referendum*. Uso pratico del *referendum* e un minimo realismo su rappresentanza e democrazia. Crisi dei *referendum* nell'odierna realtà costituzionale. – 2. Il *quorum* di partecipazione. L'invito all'astensione da parte della seconda carica dello Stato. Partiti e voto referendario.

ABSTRACT: *The paper examines some political constitutional aspects related to the upcoming abrogative referendums of 8 and 9 June 2025. In this sense, it analyses the limits and functions of the abrogative referendum according to the Constitution and the development of the institution in some significant events of the life of the republic. The paper concludes with a reflection on the importance of the structural quorum.*

«Accanto al bisogno di autogoverno c'è il desiderio di non essere governati affatto e di essere lasciati in pace. L'effetto dell'eccesso di politicizzazione può essere la rivincita del privato. La partecipazione in molte direzioni ha il suo rovescio della medaglia, che è l'apatia politica. Il costo che si deve pagare per l'impegno di pochi è spesso l'indifferenza di molti. All'attivismo dei capi storici o non storici può corrispondere il conformismo delle masse»

(N. BOBBIO, *Democrazia rappresentativa e democrazia diretta*, Torino, 1978)

1. *Il popolo che delibera: i referendum. Uso pratico del referendum e un minimo di realismo su rappresentanza e democrazia. Crisi dei referendum nell'odierna realtà costituzionale*

Da chi si interessa delle vicende costituzionali della nostra Repubblica senza lasciarsi travolgere dalla passione di parte, e cerca di mettersi non proprio al di sopra, ma al di fuori della mischia, specie in momenti come questi in cui sembra prevalere lo scontro personale sul dibattito delle idee, la questione del *referendum*, il cui mancato *quorum* strutturale è obiettivo



* Contributo scientifico sottoposto a referaggio.

Felice Blando è Ricercatore confermato di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l'Università degli Studi di Palermo.



delle forze politiche che sorreggono l'attuale maggioranza di governo¹, merita una pacata, anche se breve, riflessione².

Di fronte a coloro che esaltano l'istituto di democrazia diretta come appello al popolo affinché decida del proprio destino senza intermediari³, c'è da fare una prima osservazione. Il *referendum* non è buono in sé stesso ovvero in quanto tale, unicamente perché fa partecipare il cittadino in prima persona a una decisione che lo riguarda⁴. La sua maggiore o minore utilità dipende dall'oggetto sul quale i cittadini sono chiamati a esprimere la loro opinione. Possono essere chiamati alle urne per prendere decisioni importanti o insignificanti, che possono avere effetti duraturi per la vita del paese o non averne nessuno.

¹ Molti politici della maggioranza di governo hanno invitato i cittadini a non partecipare ai *referendum*. Mentre i partiti di opposizione invece, tra cui Pd e il M5s e Avs, sono mobilitati per la partecipazione al voto e per il «sì» ai quesiti sul lavoro e cittadinanza (quest'ultimo non appoggiato dal M5s).

² L'8 e 9 giugno 2025 il corpo elettorale è chiamato a pronunciarsi su cinque *referendum* popolari abrogativi. In sintesi: 1) si propone l'abrogazione dei uno dei decreti del *Jobs Act* che riguarda il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti introdotto nel 2015; 2) si vuole eliminare il tetto massimo dell'indennità dovuta ai lavoratori per i licenziamenti nelle aziende con meno di quindici dipendenti; 3) si vogliono abrogare alcune norme che stabiliscono quando è che un'azienda può assumere lavoratori con contratti a tempo determinato e quali condizioni può prolungare o rinnovare questi contratti; 4) si chiede l'abrogazione della norma che esclude la responsabilità solidale del committente e del subappaltatore per gli infortuni sul lavoro legati al tipo di attività che svolgono le imprese appaltatrici o subappaltatrici; 5) oggi per ottenere la cittadinanza i soggetti maggiorenni nati in un paese extraeuropeo devono risiedere in Italia da almeno dieci anni: si propone di sopprimere questa norma per tornare a quella precedente, in cui si sanciva che gli anni di residenza necessari erano cinque.

³ Tra i moltissimi, si pensi a quanto affermava G.F. CIAURRO, *Gli istituti della democrazia*, Milano, 1973, 89: «se il *referendum* prima o poi si farà, i suoi protagonisti, una volta tanto, non saranno la solita democrazia cristiana o il solito partito comunista, ma la Lega divorzista di Loris Fortuna e il Comitato antidivorzista di Gabrio Lombardi. E questo non piace a nessun partito». In tal senso v., da ultimo, G. DE VERGOTTINI, T.E. FROSINI, *Diritto pubblico*, III ed., Padova, 2023, 98-99, con l'argomentazione della superiorità della volontà manifestata direttamente dal corpo elettorale sull'organo rappresentativo parlamentare.

Se, poi, dal piano delle considerazioni politico-pratiche saliamo a quello della strutturazione del nostro assetto costituzionale, innegabilmente la Costituzione non ha disegnato «due democrazie» e neppure ha impiantato una prevalenza del circuito partecipativo-plebiscitario su quello rappresentativo (sul punto, per una efficace sintesi, G.E. VIGEVANI, *Sub art. 75*, in *Commentario breve alla Costituzione*, Crisafulli-Paladin, II ed., S. Bartole, R. Bin (a cura di), Padova, 2008, 678-680).

⁴ Un elemento, infatti, che non può trascinare nell'errore, invero assai ricorrente, di considerare la determinazione referendaria come «più» legittima di quella rappresentativa. La critica a questa posizione (sostenuta in Italia da Antonio Baldassarre, da Carlo Mezzanotte e da Roberto Nania) è ampiamente sviluppata in M. LUCIANI, in *Commentario alla Costituzione*, G. Branca, A. Pizzorusso (a cura di), *La formazione delle leggi*, tomo I, 2, Art. 75, *Il referendum abrogativo*, Bologna-Roma, 2005, 599 ss., spec. 693-697 («Esaltando il valore della «diretta» manifestazione della volontà popolare, si mette in qualche modo a rischio la stessa funzione storica del costituzionalismo. Se la *Volksentscheidungen* sono, come sono, decisioni di una maggioranza, proprio per questo determinano rischi per le minoranze e per i loro diritti. Il costituzionalismo, tuttavia, è una teoria e una pratica della fondazione e del contenimento del potere, sicché, assegnando alle pronunce popolari «dirette» una forza incontenibile, *écrasante*, si nega il senso profondo dell'esistenza stessa di una Costituzione»).



In altre parole, il *referendum* non è fine a sé stesso. È un mezzo per raggiungere un certo obiettivo. Movimenti e gruppi accettano un *referendum* e ne rifiutano un altro, secondo il giudizio che dà sul fine. Tanto è vero che il *Jobs Act*, misura introdotta dieci anni fa dal Partito democratico, è oggi sconfessato dallo stesso Pd che, rispondendo alle sollecitazioni della Cgil, invita a votare «sì» ai quesiti.

Seconda osservazione: chi non è d'accordo, quando il *referendum* è indetto, vota «no». Indipendentemente delle questioni poste, con l'eccezione del 2011 (grazie anche al fatto che uno dei quesiti chiedeva di bloccare il ritorno al nucleare a ridosso dell'incidente della centrale giapponese di Fukushima), non si hanno più *referendum* validi da quasi trent'anni⁵. Il che ha avuto questa conseguenza: tanto rumore per nulla. La chiamata dei cittadini alle urne non ha avuto alcuna conseguenza. Dopo il voto, le cose sono rimaste esattamente come prima. Il tutto, appunto, senza rinnegare che comunque la stessa ricorrenza dell'evento referendario è un'occasione di esercizio della funzione di governo del corpo elettorale e di sviluppo del dibattito pubblico⁶.

Con questo non si vuole dire che le cose non siano destinate a cambiare con i prossimi *referendum*. Pur concedendo che dopo tanto tempo i nuovi *referendum* potrebbero ottenere una risposta positiva, quanti sanno davvero che il solo effetto del grande sommovimento sarebbe quello di abrogare leggi esistenti, e che successivamente il problema sollevato dal voto popolare ritornerebbe al Parlamento per una soluzione definitiva?⁷

⁵ Perspicue tabelle sui dati relativi ai 72 *referendum* abrogativi svolti sin ora in Italia si trovano in T. Groppi, A. Simoncini (a cura di), *Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti*, VI ed., Torino, 2023, 133-136. Cinquantadue sono state le consultazioni intervenute dal 1987 al 2011, molte delle quali hanno assunto la natura di scelte direttamente incidenti nel sistema politico-costituzionale, in difformità da quanto previsto dalla Costituzione che sottrae alla decisione referendaria le più tipiche leggi di indirizzo politico (legge elettorale nazionale, elezioni comunali, soppressioni di ministeri, il c.d. legittimo impedimento).

⁶ Qui basta solo ricordare le parole del principale protagonista della discussione sul *referendum* alla Costituente, Costantino Mortati, il quale in Seconda Sottocommissione rilevava che «la tendenza delle democrazie moderne è nel senso che il popolo non è più inteso, come nel secolo scorso, come organo di decisione politica», sicché si registrava semmai la «necessità di una Costituzione non meramente rappresentativa, ma di una Costituzione in cui il popolo abbia un potere operante» (l'intervento è riportato in M. LUCIANI, *Art. 75, Il referendum abrogativo*, cit., 143).

⁷ Ma il sistematico ricorso al *referendum* ha determinato l'affiancamento alle richieste «meramente abrogative» di richieste «manipolative», volte a rinnovare certi settori dell'ordinamento mediante l'abrogazione di parti di disposizioni legislative o anche di singole parole contenute nei testi di legge in questione, così da alterare il significato originario delle parti o delle parole rimanenti: con particolare evidenza nella vicenda dei *referendum* elettorali, promossi negli anni Novanta del secolo scorso, che hanno incisivamente condizionato il legislatore in materia. Al che, tuttavia, la Corte ha reagito, almeno in casi estremi, dichiarando inammissibile una richiesta relativa alla legislazione elettorale in vigore per la Camera dei deputati, ponendo un limite al «carattere eccessivamente manipolativo dell'intervento», aggiungendo, che l'abrogazione referendaria non può risultare un testo radicalmente diverso, estraneo e di portata normativa più ampia a quello originario ([sent. n. 10 del 2020](#)).



E sarebbe altrettanto utile conoscere quanti sappiano esattamente, dico esattamente e non genericamente per sentito dire, che cosa voteranno, e soprattutto quale sarà l'effetto del proprio voto.

Quanti sanno che i quesiti in tema di contratti di lavoro e di licenziamenti si limitano a chiedere seccamente l'abrogazione di alcune norme del *Jobs act* – o per meglio dire di uno dei decreti legislativi che, nel loro insieme, lo compongono –, di cui conoscono il contenuto e il significato solo i datori di lavoro, gli avvocati, i consulenti del lavoro e pochi altri?

E questa è un'evenienza che tanto diventa più probabile quanto più i quesiti referendari sono (come è in Italia, grazie a una legge e a una giurisprudenza costituzionale che "tecnicizza" al massimo la formulazione delle proposte) poco comprensibili per la grande parte dei cittadini.

Che la questione sulla cittadinanza per gli stranieri legalmente residenti in Italia sia più sentita, e susciti maggiore adesione nell'opinione pubblica e nei giuristi è indubbio⁸. Spingere il tragitto verso la cittadinanza agevola l'integrazione, e rappresenta un beneficio per l'immigrato e per tutta la società: consentendo all'immigrato di integrarsi più agevolmente ne otteniamo tutti un arricchimento, come comunità, contribuenti e cittadini di uno Stato da decenni entrato nella fase involutiva di crescita zero.

Si sostiene da tempo che la proposta di *referendum* – questa è la terza osservazione – serve da stimolo al Parlamento perché prenda provvedimenti necessari e trascurati⁹. Si ribatte che bisogna pur dare sfogo alla sana «voce del popolo»¹⁰. Ma l'esperienza passata dimostra che

La dottrina prevalente, invero, ipotizza un vincolante effetto di indirizzo della votazione referendaria sulle successive scelte legislative (un esame critico di queste posizioni in M. LUCIANI, *Art. 75, Il referendum abrogativo*, cit., 687 ss., con ampi richiami di letteratura). Si tratta di affermazioni molto impegnative che non si possono esaminare in questa sede. E che, si consenta di rilevarlo, tali posizioni sono criticabili perché evocano proprio una concezione «mitica» della democrazia diretta, giacché giuridicamente: «non esistono o comunque non rilevano, nel procedimento di *referendum*, residui elementi volontaristici (aspettative, programmi, ecc.), esterni alla richiesta e non obbiettivi in essa» (C. MEZZANOTTE, *Comitato dei promotori e conflitto tra i poteri dello Stato*, in *Dem. dir.*, 1978, 83 e 88).

⁸ Per la decisa sottolineatura dell'importanza di questo *referendum* per il futuro dell'Italia, v. G. AZZARITI, *Referendum, tre buoni motivi per cui è importante votare*, in «il Manifesto», 24 maggio 2025; A. ALGOSTINO, *Cinque quesiti e l'esercizio critico del pensiero*, *ivi*, 20 maggio 2025; R. BALDUZZI, *Il «dovere civico» del voto alla prova dei referendum*, in «Avvenire», 16 maggio 2025; P. BONETTI, *Il referendum popolare abrogativo in materia di cittadinanza italiana: ammissibilità e significato costituzionali*, in [Osservatorio costituzionale](#), 3/2025, spec. 26-27.

⁹ Secondo la fortunata espressione di A. PIZZORUSSO, *Presupposti per una ricostruzione storica del referendum: i referendum «di stimolo» e i «referendum di rottura»*, in *Referendum, ordine pubblico, Costituzione*, E. Bettinelli, L. Boneschi (a cura di), Milano, 1978, i *referendum* riconducibili alla funzione di «stimolo», hanno come loro obbiettivo principale quello di realizzare modificazioni dell'ordinamento giuridico capaci di armonizzarlo con i principi costituzionali e non già quello di agitare problemi di carattere politico.

¹⁰ Tali affermazioni non possono certo sorprendere, se solo si pensa che si è sostenuto – con forzatura che appare evidente – che il *referendum* è uno strumento insostituibile di «*gestione pacifica del mutamento sociale*»



non sempre le reazioni popolari vanno nel giusto verso. Sarà bene ricordare che nel 1981 solo il 22 per cento dei votanti diede una risposta favorevole alla richiesta di abolire l'ergastolo, che era una richiesta di civiltà. Fra queste risposte sconcertanti io aggiungerei anche il 32 per cento di «sì» alla richiesta (siamo sempre nel 1981) del «movimento per la vita» di abrogare la legge sull'aborto, che di fatto proponeva il ripristino del Codice penale Rocco¹¹.

Inoltre, la crescente diversità e complessità delle richieste referendarie ha messo in evidenza il distacco che spesso sussiste fra i quesiti formali, ufficialmente prospettati dalle richieste medesime, e i «quesiti impliciti», riguardati il significato politico delle rispettive votazioni¹².

In altri termini, si è verificato che la cosiddetta «valenza politica» dei *referendum* può eccedere di molto la portata delle norme delle quali si chiede l'abrogazione: come nell'emblematica vicenda dei *referendum* sul nucleare (1987) che hanno finito per porre in questione la sopravvivenza in Italia delle relative centrali, ben oltre gli specifici interrogativi trascritte nelle schede¹³.

Per finire, non sarà inutile ripetere che, nonostante la grande passione per la partecipazione diretta, decantata dalle forze politiche occasionalmente referendarie, la percentuale dei votanti nelle prove referendarie è generalmente minore di quella dei votanti nelle elezioni¹⁴. La quota più bassa è stata toccata nell'ultima prova referendaria del 2022, quella sulla incandidabilità e varie questioni legate all'ordinamento giudiziario, con un crollo al 20 per

(A. PANEBIANCO-M. TEODORI, *Referendum e conflitto politico*, nel volume collettaneo cit. alla nota precedente, 167, cors. nell'orig.). *Contra*, A. MANZELLA, *Referendum e centralità del Parlamento*, *ivi*, 173, con l'argomento che «è solo se si astrae dalla Costituzione l'idea di un Parlamento non "sostituito" dai partiti, che si può pensare ad un lavoro parlamentare stimolato, dalla promozione del *referendum*, a risultati di cambiamento effettivo della legislazione vigente».

¹¹ Su questa vicenda referendaria, v. A. CHIMENTI, *Storia dei referendum. Dal divorzio alla riforma elettorale*, Roma-Bari, 1999, 61-75.

¹² La locuzione «quesiti impliciti» è di G.M. SALERNO, *Il referendum*, Padova, 1992, 91, che a ragion veduta avverte che la sovrapposizione del quesito implicito a quello esplicito provoca confusione nell'elettorato e distorsioni nell'uso del *referendum*.

¹³ Per un corretto (epperò inascoltato) richiamo alla cautela, in materia, v. le parole della celebre [sent. n. 16 del 1978](#) della Corte costituzionale. Mediante il *referendum* abrogativo – ha osservato in quell'occasione la Corte – non si debbono proporre agli elettori «plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di complessive scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto e sostenuto le iniziative referendarie». Un uso siffatto dell'art. 75 Cost. si rileva «distorto», giacché comporta «un voto bloccato su molteplici complessi di questioni, insuscettibili di essere ridotte ad unità»; laddove è indispensabile – come già notavano vari componenti l'Assemblea costituente – che ciascuna richiesta ponga «un quesito comune e razionalmente unitario».

¹⁴ Tanto che, con affermazione non smentita dall'esperienza repubblicana, è stato detto che il ruolo educativo del *referendum* sarebbe limitato, in quanto la pratica dimostrerebbe che il tasso di astensione aumenta parallelamente al moltiplicarsi delle consultazioni (G. GUARINO, *Il referendum e la sua applicazione al regime parlamentare* (1947), ora in *Id.*, *Dalla Costituzione all'Unione europea (del fare diritto per cinquant'anni)*, Napoli, 1994, vol. I, 109).



cento. Parlare del *referendum* come un «espediente straordinario» per «circostanze straordinarie», dunque, in tale sviluppo, è saggio¹⁵.

2. Il quorum di partecipazione. L'invito all'astensione da parte della seconda carica dello Stato. Partiti e voto referendario.

Detto questo per debito di chiarezza, convinti come siamo che l'interesse generale del paese avrebbe richiesto, anche in questa occasione referendaria, da una parte (del «sì») e dall'altra (del «no» o di non votare) una valutazione più serena, meno concitata, della natura e del significato del 4° comma dell'art. 75 Cost.: «La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi». Un fondato significato logico-politico attribuibile alla previsione del *quorum* è che la Costituzione paralizzava l'ipotesi che l'abrogazione delle leggi possa avvenire da parte di minoranze anche esigue di cittadini, capaci di avvantaggiarsi della possibile inerzia della maggioranza degli aventi diritto¹⁶. Qui, come già intuito nei primi fondamentali scritti in materia, il *quorum* è una risorsa in più per le parti che intendono conservare la legge oggetto di richiesta abrogativa, i quali possono ottenere il risultato sperato non soltanto votando «no», ma anche non partecipando al voto: «Coloro che sono favorevoli alla legge in vigore hanno così a loro disposizione un mezzo molto semplice per far fallire il *referendum*: non recarsi a votare»¹⁷.

Nessuno vuole, intendiamoci, che non si facciano le dovute distinzioni, o che non si distinguano i ruoli, separando coloro che fanno propaganda per il non voto referendario da coloro che in forza del ruolo istituzionale ricoperto dovrebbero autolimitare le manifestazioni del proprio pensiero. Ragioni di ortodossia costituzionale avrebbero imposto al presidente del Senato *pro-tempore* di non invitare all'astensione, ma l'invocazione (seppur teorica) di sanzioni

¹⁵ N. BOBBIO, *Democrazia rappresentativa e democrazia diretta*, in *Democrazia e partecipazione*, G. Guazza (a cura di), Torino, 1978, 33-34, il quale notava che un buon cittadino dovrebbe votare almeno una volta al giorno soltanto al fine di adottare nuove leggi. E la mobilitazione continua determinerebbe l'«ipertrofia della vita politica» e «l'atrofia della vita economica» (così, evidenziando il tema, classico, della connessione tra principio della divisione del lavoro e democrazia moderna).

¹⁶ Meritevoli di attenzione, semmai, sono le apprensioni di coloro che hanno rilevato che il corrente *quorum*, in presenza di un comportamento apolitico dei cittadini che sempre di più non vanno a votare, può divenire un ostacolo invalicabile per la gran parte delle iniziative referendarie. Autorevole dottrina, da tempo, propone l'ipotesi di calcolare il *quorum* non con riferimento agli aventi diritto al voto ma al numero dei votanti registrato nelle precedenti elezioni politiche (v., tra i molti scritti, A. BARBERA, *Costituzione della repubblica italiana*, Estratto dell'*Enc. dir.*, Annali, VIII, Milano, 2016, 122, nt. 114).

¹⁷ Così, anticipando i tempi, G. GUARINO, *Note e discussioni. I. Ministri senza portafoglio, Sottosegretari di Stato. II. La revisione della Costituzione, il referendum. III. Revoca dei Ministri (1948)*, in *Id.*, *Dalla Costituzione all'Unione europea*, cit., 187.



penali per tale condotta pare senz'altro priva di una giustificazione funzionale¹⁸. Concludendo, si può dire, che si è trattato di una “esternazione” che nulla ha, altresì, a che vedere con la funzione presidenziale di garanzia imparziale e che rimane assorbita dalla logica dei partiti.

Più in generale, v'è da dire, comunque che l'attuale campagna referendaria si impernia sulla capacità di mobilitazione dei partiti politici e della loro presa, ancora relativamente forte, sui cittadini¹⁹.

Le proposte referendarie, se non sono state sempre promosse da gruppi interni a partiti, sono state ben presto sussunte sotto l'ala protettrice di qualche partito (pur se, poi, lo stesso partito non si è mai assunto ufficialmente la paternità della proposta per un porsi in una posizione conflittuale con gli alleati di governo o per non suscitare ostilità tra i suoi elettori che non approvavano la proposta stessa). Inoltre, va tenuto presente che anche le campagne per il voto referendario sono state pressoché dominate dai partiti presenti in Parlamento, che hanno lanciato sul campo i loro esponenti più in vista²⁰. Nell'esperienza italiana, al di là della crisi della rappresentanza, quest'ultimo è ancora un aspetto determinante.

¹⁸ Al contrario di quanto ritiene M. AINIS, *C'è un referendum e c'è pure un reato*, in «La Repubblica», 17 maggio 2025, a nostro avviso, la perseguibilità penale ai sensi dell'art. 98 del T.U. delle leggi elettorali per la Camera del presidente del Senato suscita obiettive incertezze. Di «grave scorrettezza» ragiona V. ANGIOLINI, *Il voto è un dovere civico. Grave scorrettezza per le cariche costituzionali l'invito all'astensione*, in [Articolo21.org](https://www.articolo21.org), 27 maggio 2025.

¹⁹ La partecipazione politica generale per gli individui ha certo, è stato detto, «da un punto di vista estrinseco e normativo, un carattere di democrazia diretta, tuttavia nella realtà politica con ciò si fornisce la legittimazione e lo spazio perché si sviluppino posizioni di potere e di influsso politico. Il rivestimento della democrazia diretta camuffa la struttura di tipo rappresentativo che si sviluppa sotto di esso» (E-W. BÖCKENFÖRDE, *Democrazia e rappresentanza. Per una critica dell'attuale discussione sulla democrazia* (1983), ora in *Id.*, *Stato, costituzione, democrazia. Studi di teoria della costituzione e di diritto costituzionale*, M. Nicoletti, O. Brino (a cura di), Milano, 2006, 508). Da cui la necessaria inerenza dei limiti agli stessi istituti di democrazia quali forme di esercizio della sovranità popolare.

²⁰ Tuttavia, in una determinata fase della storia costituzionale, durata per più di un ventennio, al *referendum* si è fatto ricorso come strumento oggettivamente antitetico e polemico verso il sistema dei partiti. Tali iniziative sono sopraggiunte principalmente ad opera di un vero e proprio «partito del *referendum*», come quello radicale con il suo *leader* indiscusso Marco Pannella (v. A. CHIMENTI, *Storia dei referendum*, cit., pp. 46 ss.). Sul versante della letteratura più propriamente memorialistica, un importante documento di quella stagione politica è rappresentato dal volume di G. SPADACCIA, *Il Partito radicale. Sessanta anni di lotte tra memoria e storia*, Palermo, 2021.